

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2532 del 27/10/2020

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 2499 del 01/10/2020

OGGETTO: CONSULTAZIONE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, PRESSO PUNTO DI RISTORO PER GLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA S.ANDREA- DETERMINA INDIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza*”, con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

vista la Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto “*Svolgimento funzioni di dirigente dell’ Area 8, dell’ Area 9 e affidamento incarico di dirigenza ad interim Area 3 e Area 5 all’Ing. Mauro Lenti e Area 6 al dott. Damiano Colaiacomo*” con al quale viene conferita, fra le altre cose, la dirigenza “ad interim” dell’ Aree 3 “Gare e Contratti” e dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Sicurezza” all’Ing. Mauro Lenti a far data dal 1° aprile 2020;

vista la determinazione direttoriale n. 1763 del 23 luglio 2020, con la quale è stato prorogato l’incarico della posizione organizzativa “*Servizio 3.1. Gare e Contratti e Albo fornitori*” dell’Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 1° agosto 2020 e fino al 30 settembre 2020;

vista la determinazione direttoriale n. 2261 del 29 settembre 2020, con la quale è stato prorogato l’incarico della posizione organizzativa “*Servizio 3.1. Gare e Contratti e Albo fornitori*” dell’Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 1° ottobre 2020 e fino al 30 novembre 2020;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 9 giugno 2020 “*Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip*”;

vista la scadenza in data 30 settembre 2020 del rinnovo contrattuale avente ad oggetto *Servizio di ristorazione presso un punto di ristoro per gli studenti iscritti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Azienda Ospedaliera S. Andrea* stipulato con l’operatore VIVENDA SPA;

preso atto della necessità di garantire agli studenti iscritti presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea il servizio di ristorazione;

rilevato, pertanto, che occorre provvedere ad indire una procedura di gara, volta ad individuare un nuovo operatore economico cui affidare il servizio di ristorazione per la sede sopra citata per n. 2 anni, al fine di

assicurare il servizio di erogazione pasti agli studenti universitari, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 della L.R n.7 del 18/06/2017;

atteso che il valore presunto dell'affidamento, sulla base delle indicazioni esplicitate dal Responsabile del procedimento è presuntivamente stimato secondo il seguente schema:

SEDE	NUMERO PRESUNTO DI PASTI ANNUALI	COSTO PER IL PASTO COMPLETO	VALORE ANNUALE DELL'APPALTO (IVA esclusa)	IMPORTO PER 2 ANNUALITÀ
Sede Facoltà di Medicina e Chirurgia – via Grottarossa, 1039 – 00189 – Roma	17.026	€ 6,00	€102.156,00 ¹⁾ La stima del presente affidamento è stata quantificata moltiplicando il prezzo posto a base di gara per il pasto completo (€ 6,00, IVA esclusa) x il numero presunto di pasti annui eseguiti nell'annualità 2019 (17.026) secondo quanto indicato dal RUP.	€ 204.312,00

vista la comunicazione in nome e per conto del RUP pervenuta in data 24 settembre 2020 a mezzo pec, indicante il numero dei pasti erogati nella progressiva annualità e gli ulteriori dati necessari;

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;*

dato atto che i servizi di ristorazione rientrano tra quelli di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 per cui, ai sensi dell'art. 35 comma d) del medesimo decreto, la soglia comunitaria è pari ad € 750.000,00;

considerato che l'importo del servizio da appaltare è sotto soglia comunitaria e al fine di ottemperare agli obblighi di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la Stazione Appaltante predisporrà una procedura di gara sul MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

considerato che sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il bando *“Servizi di ristorazione”* sottocategoria merceologica *“Servizi di ristorazione scolastica”*;

considerato il paragrafo 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: *“Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione*

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;

ritenuto che nel caso in cui alla presente consultazione di mercato partecipino fino a cinque operatori, compreso l'uscente, l'Amministrazione ritiene giustificata la partecipazione dell'operatore uscente al fine di garantire il livello qualitativo della prestazione e la competitività della procedura;

considerato che nel Mepa trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs 82 del 2005 “Codice dell'Amministrazione digitale” in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

visto l'art. 1 comma 1, della Legge 11 settembre 2020. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che:

*“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;***

visto l'art. 1 comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”;

visto l'art. 1 comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) relativamente alla seguente previsione:

“Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”;

ritenuto opportuno, pertanto, dare avvio alla presente procedura negoziata sotto-soglia mediante la pubblicazione preventiva di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 di ANAC per individuare degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione);

visto l'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: *“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;*

considerato che in relazione all'art. 1 comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) relativo alla *“diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”*, la Stazione appaltante inserisce nell'Avviso pubblico il requisito di iscrizione sul MEPA con la specificità della **sede di affari: Lazio** (e dunque comprendendo sia gli operatori economici di provincia diversa da quella di Roma sia operatori situati in altre Regioni ma con disponibilità ad eseguire le prestazioni sul territorio della regione Lazio);

visto l'art. 216 comma 27-octies del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *“Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:*

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019)

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;*
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;*
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;*
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;*
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;*
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;*
- g) collaudo e verifica di conformità;*
- h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;*
- i) lavori riguardanti i beni culturali.*

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”;

considerato che le modalità operative con le quali verrà effettuata la procedura negoziata e tutti gli altri aspetti di dettaglio sono indicati nell'Avviso pubblico di "Consultazione di mercato" allegato, che si approva con il presente provvedimento;

visto il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: *"Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre"*;

visto l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che recita espressamente che: *"Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2017)" così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 120, legge n. 145 del 2018 che recita espressamente: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento"*;

considerato che il servizio di cui trattasi è rinvenibile all'interno del sistema telematico MEPA;

visto l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: *"A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica"*;

considerato pertanto che, a seguito della "Consultazione di mercato" si procederà secondo le modalità esplicitate nell'Avviso pubblico, approvato con il presente provvedimento ed al quale si rinvia *per relationem*;

visto l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: *"Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97,*

commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

considerato che la procedura negoziata attivata ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020 sarà aggiudicata, come previsto dal successivo comma 3, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante i seguenti punteggi:

- a) Offerta tecnica: 70 punti su 100;
- b) Offerta economica: 30 punti su 100;

considerato che l’Amministrazione ha optato, nell’avviso di Consultazione di mercato, di inserire come requisito di carattere economico finanziario, un fatturato specifico pari alla somma preventivata come base di gara, al fine di consentire la selezione di operatori economici affidabili e con esperienza in considerazione della specificità e della natura del servizio;

ritenuto che l’introduzione dei succitati requisiti non comporta un restringimento degli operatori economici interessati alla partecipazione (attesa anche la possibilità di partecipazione alla gara da parte degli stessi nelle forme dell’art. 45, comma 2 del D. lgs 50/2016) e che gli stessi requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale previsti appaiono esclusivamente finalizzati ad escludere la partecipazione dei soli soggetti che, per limitata esperienza nel settore o per scarsa solidità economica, possano pregiudicare il buon esito dei presenti affidamenti o la continuità e qualità del servizio richiesto;

ritenuto opportuno, in ossequio alle norme sopracitate, di dare avvio ad una “*Consultazione di mercato*” al fine di individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 tramite RDO – Richiesta d’Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

considerato che la pubblicazione dell’Avviso di “*Consultazione di mercato*” garantisce il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, di non discriminazione e parità di trattamento, di libera concorrenza disposti dalla normativa in vigore;

ritenuto opportuno selezionare per la presente procedura, un numero massimo di 5 partecipanti, nel rispetto della previsione dell’art. 1 co. 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020, al fine di contemperare la partecipazione degli operatori economici e la celerità nello svolgimento della procedura;

considerato che nel caso in cui i soggetti idonei che hanno manifestato interesse a partecipare eccedano il numero di 5 operatori economici sarà utilizzato come criterio il sorteggio pubblico, con le modalità esplicitate nell’Avviso;

ritenuto opportuno stabilire che nel caso partecipi unicamente un operatore, anche se coincida con l’uscente, la presente consultazione acclarerà l’infungibilità del servizio eseguito dallo stesso e pertanto si procederà ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b), n. 2, D. Lgs. n. 50/2016 e smi nei suoi confronti;

visto quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 8 in ordine alla comprova della infungibilità, in particolare al par. 2.3. che prevede espressamente che: «[...] *necessario rivolgersi al mercato, attraverso adeguate consultazioni preliminari, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede. Le consultazioni sono preordinate a superare eventuali asimmetrie informative, consentendo alla stazione appaltante di conoscere se determinati beni o servizi hanno un mercato di riferimento, le condizioni di prezzo mediamente praticate, le soluzioni tecniche disponibili, l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o servizi in questione*»;

visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che:

“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144;

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”;

considerato pertanto che il Capitolato d'oneri e i criteri di valutazione dell'offerta saranno elaborati tenendo in considerazione il DM 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) con il quale sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per la Ristorazione collettiva e derrate alimentari;

visto l'art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: “Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13”;

visto l'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: “Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC”;

considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l'art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio diverso da quelli previsti dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni;

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. **Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara** o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in

lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”;

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di qualità delle prestazioni e di economicità;

considerato che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di servizi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onere nell'appalto di cui si tratta: “Laziodisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.”;

Visto il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “*Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG*” che recita espressamente che: “*Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)”;

visto l'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

considerato che il presente appalto è stato inserito nell'aggiornamento della “*Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020-2021*”, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell'art. 7 del “*Regolamento*” (D.M. n.14/2018);

visto l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;

visto l'art.113, comma 5-bis del D. lgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”*;

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”*;

visto l'art 15, comma 1 lett. d del Regolamento sopra citato che recita espressamente che:

“L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione”*;**

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;***
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”*;

considerato che l'appalto di servizi di cui trattasi non è superiore alla soglia di cui all' art. 6 lett. d) del sopracitato Regolamento e pertanto non sono previsti accantonamenti per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti;

ritenuto opportuno provvedere nel merito, mediante la predisposizione di un apposito avviso di “Consultazione di mercato” da pubblicarsi sul sito dell'Ente per un periodo di almeno 15 gg;

tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 22008 avente per oggetto “*Servizio mensa convenzionata*” art. 11, del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i. recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “*Principio Contabile Applicato Concernente La Programmazione Di Bilancio*” e “*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*”;

vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo e sue successive variazioni;

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “*Legge di Stabilità regionale 2020*”;

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022*” con la quale all’art. 6 “*Approvazione dei bilanci degli enti*” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

visto lo statuto dell’Ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

D E T E R M I N A

1. di approvare l’Avviso di “*Consultazione di mercato, finalizzata alla individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio di ristorazione, presso un punto di ristoro per gli studenti iscritti presso la facoltà di medicina e chirurgia presso l’azienda ospedaliera Sant’Andrea per 2 anni*” e **per l’effetto indire** la relativa procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020 o procedere con le altre modalità previste dall’Avviso pubblico stesso;

2. di pubblicare l’avviso sul sito istituzionale di DiSCo per almeno quindici gg. consecutivi, così come disciplinato dal par. 5.1.4 delle Linee Guida 4 dell’ANAC;

3. che il valore l’appalto avrà la durata di 24 mesi con decorrenza dalla data del perfezionamento del contratto nelle modalità previste dal MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per un ammontare complessivo così quantificato:

SEDE	NUMERO PRESUNTO DI PASTI ANNUALI	COSTO PER IL PASTO COMPLETO	VALORE ANNUALE DELL’APPALTO (IVA esclusa)	IMPORTO ANNUALITÀ (IVA esclusa) ²
Sede Facoltà di Medicina e Chirurgia – via Grottarossa, 1039 – 00189 – Roma	17.026	€ 6,00	€102.156,00 ¹ La stima del presente affidamento è stata quantificata moltiplicando il prezzo posto a base di gara per il pasto completo (€ 6,00, IVA esclusa) x il numero presunto di pasti annui eseguiti nell’annualità 2019 (17.026) secondo quanto indicato dal RUP.	€ 204.312,00

4. che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016;

5. che l'importo complessivo presunto è pari ad € 224.743,20 iva inclusa (10%);
6. di prenotare la somma di € 18.728,60, IVA compresa, sul capitolo di spesa 22008 avente per oggetto "Servizio mensa convenzionata" art. 11 PDCI 1.03.02.15.006 sull'esercizio finanziario 2020 del Bilancio di DISCO;
7. di prenotare la somma di € 93.643,00, IVA compresa, sul capitolo di spesa 22008 avente per oggetto "Servizio mensa convenzionata" art. 11 PDCI 1.03.02.15.006 sull'esercizio finanziario 2021 del Bilancio di DISCO;
8. di prenotare la somma di € 112.371,60, IVA compresa, sul capitolo di spesa 22008 avente per oggetto "Servizio mensa convenzionata" art. 11 PDCI 1.03.02.15.006 sull'esercizio finanziario 2022 del Bilancio di DISCO;
9. di dare atto che il CIG sarà acquisito successivamente;
10. di dare atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
12. di rendere noto che il responsabile del procedimento è il sig. Giuseppe Vompi;
13. di mettere a disposizione del RUP delle procedure di gara in oggetto e della Commissione di gara, l'Ufficio Gare e Contratti di DiSCo per i lavori di verifica della documentazione amministrativa delle domande pervenute, per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dell'aggiudicataria della gara mediante la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (si veda l'art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi) e per gli ulteriori, connessi e successivi adempimenti connessi alla procedura;
14. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **08/10/2020**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2532 del 27/10/2020

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **09/10/2020**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **12/10/2020**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **12/10/2020**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2499 del 01/10/2020, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **27/10/2020**